

## **PROVVEDIMENTO 17 luglio 2012**

### **Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie.**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del Territorio

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Vista l'istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 1949;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, riportante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di catasto terreni e urbano;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare l'art. 69-*bis*, concernente l'aggiornamento degli atti catastali;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l'art. 12, concernente il contenzioso in materia tributaria e la riscossione;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, al fine di stabilire le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze, non costituenti titolo esecutivo, emanate nei giudizi proposti avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere favorevole delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Dispone:

#### Art. 1

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle commissioni tributarie che decidono le controversie indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
2. L'aggiornamento degli atti catastali è effettuato al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

#### Art. 2

##### *(Modalità di annotazione delle sentenze)*

1. Le sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, vengono annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell'esito del giudizio.
2. L'Ufficio provinciale territorialmente competente procede all'annotazione delle sentenze di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notificazione dell'impugnazione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 2, in quanto compatibili, si procede all'annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviando la causa innanzi alle Commissioni tributarie.

4. Negli atti catastali viene fatta altresì menzione, entro trenta giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell'atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva la definitività dell'atto stesso, ovvero l'estinzione dell'intero processo.

#### Art. 3

##### *(Modalità di aggiornamento degli atti del catasto)*

1. L'Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all'aggiornamento degli atti del catasto, ai sensi dell'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle conciliazioni giudiziali, previste dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con cui viene definita una controversia relativa alle operazioni catastali.

#### Art. 4

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche nei territori ove le funzioni catastali sono gestite dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il 15 settembre 2012.

Roma, 17 luglio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Firmato: Gabriella Alemanno